

Regolamento del MERCATO BORSA ITALIANA EQUITY MTF (Blit Eq MTF)

~~4 gennaio 2021~~
22 marzo 2021

Regolamento del Mercato BORSA ITALIANA EQUITY MTF (Blit Eq MTF)

Indice

Glossario	
Disposizioni generali e strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Operatori specialisti e operatori market maker mifid2	4000
Compensazione, garanzia e liquidazione	5000
Vigilanza del mercato	6000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri. Inoltre sono previste delle “linee guida” che formano parte integrante del Regolamento stesso che indicano le disposizioni di attuazione del contenuto del Regolamento ~~e sono modificate tramite Avviso~~. Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione “G”. Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione “C”

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE, articolo 20, del Regolamento n. 2017/565/UE e articolo 2(1)(d)(ii) della Direttiva n. 2014/65/UE
Accordo di market making	Indica gli accordi di market making che Borsa Italiana è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento n. 2017/578/UE agli operatori che perseguono una strategia di market making ;
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato Blt Eq MTF
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul mercato Blt Eq MTF
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Circostanze eccezionali	Indica le circostanze eccezionali individuate nell'articolo 4, del Regolamento n. 2017/578/UE
Condizioni Generali di fornitura dei servizi	I termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato Blt Eq MTF
Codice di accesso	Indica il codice di negoziazione a cui sono associate specifiche configurazioni per il collegamento al mercato (CompID/traderID);
Controparte centrale	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di compensazione, ai sensi del Regolamento 2012/648/EU;
CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU;
Emittente	Indica i soggetti emittenti che abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Blt Eq MTF ai sensi dell'articolo 210 degli strumenti finanziari da essi emessi. Nel caso di ricevute di deposito azionario per emittente si intende sia l' emittente delle ricevute, sia l'emittente delle azioni rappresentate.
Guida ai parametri	indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, nonché ai Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. , denominato "Guida ai Parametri" comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana .
Interconnessione	Collegamento ai mercati per il tramite di operatori ammessi alle negoziazioni: di clienti degli operatori ammessi, il cui collegamento può avvenire nella modalità di " accesso elettronico diretto " oppure in altra modalità; di unità

organizzative degli **operatori** stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime; di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli **operatori** ammessi; il collegamento di clienti dell'operatore, nella modalità "accesso elettronico diretto" (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell'operatore (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd. accesso sponsorizzato, SA).

Linee guida	Indicano le disposizioni di attuazione dei contenuti del Regolamento Borsa Italiana Equity MTF (Blt Eq MTF) e sono pubblicate congiuntamente con il Regolamento.
Manuale del Servizio di Negoziazione	Indica la "Guide to the new Trading System" rese disponibili sul sito internet di Borsa Italiana;
Mercato liquido dello strumento finanziario	Indica il mercato liquido come definito all'articolo 2, comma 1, punto 17, del Regolamento 2014/600/UE;
Mercato di riferimento	indica il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana nel quale sono negoziati gli strumenti finanziari Blt Eq MTF oppure, qualora lo strumento finanziario Blt Eq MTF non sia negoziato in alcun mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana , il mercato OCSE più liquido.
Mercati di Stati appartenenti all'OCSE o Mercati OCSE	un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore in uno Stato appartenente all'OCSE
Mercato Borsa Italiana Equity MTF	Il sistema multilaterale di negoziazione delle azioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
Negoziazione algoritmica	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore market maker Mifid2	Indica l'operatore che ha sottoscritto con Borsa Italiana un accordo di market making , in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2017/578/UE;
Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica , come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore che svolge negoziazioni ad alta frequenza	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza , come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore	il soggetto ammesso da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Blt Eq MTF come stabilito nell'articolo 1000 e seguenti
Operatore specialista	L' operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari Blt Eq MTF , svolgendo le funzioni

indicate nell'articolo 4001

Operazione concordata

Indica le **operazioni concordate** privatamente tra operatori, immesse nel mercato secondo le regole previste agli articoli 2050 e 2051

Operazione di dimensione elevata o Ordine di dimensione elevata

Indica l'**operazione o l'ordine di dimensione elevata** rispetto alle normali dimensioni del mercato, secondo quanto definito nel Regolamento 2017/287/UE e nel Regolamento 2017/583/UE;

Quantitativo minimo di negoziazione" o "lotto minimo negoziabile"

Indica, per ogni strumento finanziario, il quantitativo minimo negoziabile nel mercato. Possono essere negoziati solo quantitativi multipli del lotto medesimo

Quote

Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli **operatori specialisti** operanti sul **mercato Blt Eq MTF** in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un'unica transizione consente l'aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse **dall'operatore specialista**

Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (Segmento Blt GEM)

Il segmento del **mercato Blt Eq MTF** in cui sono negoziati gli strumenti di cui all'articolo 220 dalle ore 8.00 alle ore 17.42

Segmento After Hours (Segmento TAH)

Il segmento del **mercato Blt Eq MTF** in cui sono negoziati gli strumenti di cui all'articolo 220 dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Strumento finanziario Blt Eq MTF

Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel **mercato Blt Eq MTF** come previsto dagli articoli 220 e seguenti

Strategia di market making

Indica la negoziazione, effettuata in conto proprio da un **operatore che svolge negoziazioni algoritmiche** su uno o più strumenti finanziari e che comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di quantità comparabile e a prezzi competitivi ed è svolta per almeno il 50% della durata della seduta di negoziazione continua per almeno la metà dei giorni che compongono un mese, come indicato nel Regolamento n. 2017/578/UE

Tick

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Linee guida, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili;

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100	Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana denominato mercato Borsa Italiana Equity MTF (Blit Eq MTF). Il mercato Borsa Italiana Equity MTF è suddiviso seguenti nei segmenti: ▪ Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (Segmento Blit GEM) ▪ Segmento After Hours (Segmento TAH)
110	Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF e in particolare disciplina: 110.1 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari Blit Eq MTF dalle negoziazioni; 110.2 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni e i loro obblighi; 110.3 le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; 110.4 le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli operatori e quella di vigilanza sul mercato Blit Eq MTF secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
121	Borsa Italiana, nella gestione del mercato Blit Eq MTF, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.
122	Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato Borsa Italiana Equity MTF

Strumenti negoziabili

200	Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato Blit Eq MTF le azioni, le ricevute di deposito azionarie e altri titoli di capitale di rischio equivalenti, che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 220 e 221.
-----	---

Competenze di Borsa Italiana

G	210	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200 possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell'emittente oppure di un operatore conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi. L'ammissione può essere richiesta separatamente per il Segmento Blit GEM e per il Segmento TAH oppure congiuntamente per entrambi i segmenti.
---	-----	--

211	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200 possono essere ammessi alla negoziazione su iniziativa di Borsa Italiana purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.
-----	--

Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari

G	220	Gli strumenti finanziari BIt Eq MTF devono essere:
	220.1	ammessi alle negoziazioni in mercati OCSE ;

G	221	Gli strumenti finanziari BIt Eq MTF devono inoltre essere:
	221.1	liberamente trasferibili; e
	221.2	idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5000;

222	Borsa Italiana può subordinare l' ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda.
-----	---

223	Borsa Italiana può rifiutare la domanda di ammissione alla negoziazione tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle relative condizioni di liquidità del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato. Borsa Italiana ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
-----	---

Sec. *Linee Guida*

10 *Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti*

10.1 *I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o negoziale, redatta secondo l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana** e completa della documentazione ivi indicata.*

10.2 *Dopo averne verificato la completezza, **Borsa Italiana** conferma la ricezione della domanda.*

10.3 *Entro 10 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della domanda, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di accoglimento della domanda, con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.*

10.4 *I termini di cui alle linee guida Sec. 10.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alle linee guida Sec. 10.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.*

10.5 *La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.*

10.6 ***Borsa Italiana** comunica con **Avviso** l'**ammissione alle negoziazioni** degli strumenti di cui all'articolo 211, la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.*

Sospensione e revoca degli strumenti

230	Borsa Italiana può disporre:
230.1	la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari BIt Eq MTF : se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non

	esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati OCSE dove sono negoziati; oppure per gli strumenti finanziari Blt Eq MTF di cui all'articolo 300 in caso di recesso dell' operatore specialista ;
230.2	la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario Blt Eq MTF , in caso di prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di Borsa Italiana previo preavviso al mercato;

231	La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario Blt Eq MTF non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario Blt Eq MTF .
-----	--

232	La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso .
-----	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

240	I soggetti di cui all'articolo 210, che hanno presentato domanda di ammissione di uno strumento finanziario Blt Eq MTF possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni inoltrando a Borsa Italiana apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale.
-----	---

241	Borsa Italiana , valutate le motivazioni addotte, può escludere lo strumento finanziario Blt Eq MTF stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante Avviso .
-----	---

Obblighi del richiedente

Sostegno alla liquidità

300	Borsa Italiana si riserva di richiedere che il soggetto di cui all'articolo 210 svolga l'attività di operatore specialista per gli strumenti finanziari Blt Eq MTF di cui ha richiesto l'ammissione, o incarichi un operatore per lo svolgimento di tale attività.
-----	--

OPERATORI

Disposizioni generali

1000	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Borsa Italiana Equity MTF come successivamente stabilito.
------	--

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato Borsa Italiana Equity MTF i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	---

Sec. *Linee guida*
100 **Operatori ammessi alle negoziazioni**

- 100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato Blt Eq MTF**:*
- i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
 - le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;*
 - le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali **Borsa Italiana** può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;*
 - i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.*
 - le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente, che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, alle seguenti condizioni:*
 - sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;*
 - istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*
 - possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.*
- 100.2 *La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato Blt Eq MTF , l' operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
---	------	--

	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all' operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di
--	------	---

	partecipazione, l' operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell' operatore . Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all' operatore , qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

Linee guida

Sec.

110

Procedura di ammissione alle negoziazioni

110.1

*La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*

110.2

*Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*

- a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- b) informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto", specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;*
- c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
- d) informazioni relative alla "negoziiazione algoritmica ad alta frequenza";*
- e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
- f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);*
- g) nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;*
- h) nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (e), dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;*
- i) dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.*
- j) per gli operatori che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati:*
 - 1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascuno dei suoi sub-delegati.*
 - 2. dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte di tali soggetti dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;*
 - 3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato, e, ove presenti, dei suoi sub-delegati per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da essi immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato*

del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati;

4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato, e, ove presenti, per ciascun codice dedicato ai suoi sub-delegati, elenco degli addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato a ciascuno di tali soggetti. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;
5. indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore;
6. Dichiarazione con la quale si attesta di avere accesso alle informazioni relative alla attività di negoziazione dei soggetti sub-delegati al fine di consentire a Borsa Italiana di fornire le eventuali informazioni richieste dall'autorità competente.

110.3 Gli **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da **Borsa Italiana** che intendano richiedere l'adesione al **mercato Blt Eq MTF** inoltrano a **Borsa Italiana** la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". **Borsa Italiana**, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.

110.4 Nei casi di indisponibilità del Portale di Membership di **Borsa Italiana** gli **operatori** possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.

1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; b) amministrazione straordinaria; c) liquidazione coatta amministrativa; d) altre procedure concorsuali; e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, Borsa Italiana può sospendere o escludere l' operatore dalle negoziazioni.
1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l' operatore .

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G	1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
---	------	--

- 1020.1 adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato;
- 1020.2 sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
- 1020.3 adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
- 1020.4 adeguate procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione.
- 1020.5 L'**operatore** può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
- 1020.6 L'ammissione degli **operatori** è inoltre subordinata alla verifica:
- a) dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica), previsti nelle linee guida Sec. 500;
 - b) dell'adesione diretta alla **controparte centrale** prevista nelle linee guida Sec. 501 oppure, per gli **operatori** che non siano partecipanti alla **controparte centrale**, dell'accordo con un partecipante alla **controparte centrale** sulla base del quale:
 - il partecipante alla **controparte centrale**, al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della **controparte centrale** per tale operazione; e
 - l'**operatore**, contestualmente, diventa controparte del partecipante alla **controparte centrale**.
- 1020.7 L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera b, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata nelle linee guida come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come *preferred ccp*. In tal caso, Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori attivino nuovi codici di accesso.
- 1020.8 Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec. *Linee guida*
120 *Requisiti di partecipazione*

- 120.1 L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:
- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;
 - b. gli addetti all'attività di **specialista** per gli **strumenti finanziari BIt Eq MTF**, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;
 - c. gli obblighi di cui ai commi a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione e di specialista su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;
 - d. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente **Regolamento**. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle

negoziazioni di **Borsa Italiana**. L'operatore comunica a **Borsa Italiana** il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**.

- e. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
- f. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**.

120.2 Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.

120.3 Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.

120.4 Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato). Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.

Sec. Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici

130

Ai sensi dell'articolo 1020.5 l'operatore può avvalersi di **Borsa Italiana** o di soggetti terzi per:

130.1

- a) il collegamento con il mercato;
- b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing o di facility management).

130.2 Il collegamento con il mercato può essere offerto oltre che da **Borsa Italiana** stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da **Borsa Italiana**. **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere l'accREDITAMENTO dei soggetti già accreditati da una London Stock Exchange

Il contratto con il Centro Servizi prevede, tra l'altro:

- a) la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il

- 130.3 *Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;*
- b) *la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di **operatori** ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;*
 - c) *l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.*
 - d) *la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).*

Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 3 agli **operatori** che forniscano il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.

130.4 *L'**operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'**operatore** si avvale.*

130.5 *L'**operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.*

130.6 *Dal contratto fra Centro Servizi e **operatore** deve altresì risultare se il Centro Servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**, fermo restando che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale.*

130.7 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

130.8

Sec.

135 *Adesione ai servizi di liquidazione*

135.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6 a) l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente ai servizi di liquidazione indicati nella linea guida **500.12**.*

135.2 *Adesione al sistema di compensazione e garanzia*

*Ai sensi dell'articolo 1020.6 b), l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente al sistema di compensazione e garanzia gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.*

1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell' operatore ;
1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , ivi inclusa la cessazione dell'accesso di clienti dell'operatore e, ove presenti, dei loro sub-delegati collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato - o segregazione di specifiche attività di negoziazione;

	1021.4	imposizione di limiti operativi di collegamento;
	1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
	1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
	1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l' operatore .
G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.

- Sec. 140 *Linee guida:*
Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie
- 140.1 *Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** ovvero nelle altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.*
- 140.2 *Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli **operatori** a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.*
- 140.3 ***Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.*

	1023	Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
--	------	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

	1030	Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio di cui all'articolo 1301.
--	------	--

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	--

Comunicazioni degli operatori

	1050	Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
--	------	---

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
1210.1	richiedere agli emittenti e operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati;
1210.2	convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
1210.4	L' operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.

1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall' operatore stesso nel cui interesse l'addetto all'attività di negoziazione sta operando. Gli operatori sono altresì responsabili nei confronti di Borsa Italiana del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e 596/2014 e del Regolamento di Borsa Italiana da parte dei propri clienti, e ove presenti, dei loro sub-delegati collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato.
------	---

1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
------	--

C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, Borsa Italiana ne dà immediata comunicazione alla Consob.
---	------	--

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	---

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
------	---

1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l' operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
------	--

1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.
------	---

Regole di condotta

Regole di condotta

1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari BIt Eq MTF negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli specialisti nell'adempimento degli impegni assunti;
1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
1400.5	Gli operatori che conducono una strategia di market making mediante tecniche di negoziazioni algoritmiche su uno o più strumenti finanziari, al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento n. 2017/578/UE sono tenuti a comunicarlo a Borsa Italiana e a concludere un accordo di market making , secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento, nei termini indicati agli articoli da 4020 a 4023 e relative linee guida. Non sono tenuti a tale obbligo gli operatori specialisti.

1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti nei termini previsti.
------	--

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni , e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
	1451	Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli operatori devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri di Borsa Italiana può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Borsa Italiana stabilisce detti limiti nonché gli eventuali corrispettivi dovuti agli operatori in caso di loro superamento.
	1452	Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai sistemi di compensazione e garanzia o ai servizi di liquidazione ¹ . A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana .
	1453	Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano a Borsa Italiana apposita dichiarazione secondo

¹ La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai sistemi di compensazione e garanzia o ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

1454

Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti:

- a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE;
- b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a);
- c. ad avvalersi di uno specifico **codice di accesso** per individuare l'attività di supporto della liquidità svolta dagli operatori specialisti e dagli **operatori market maker Mifid2**;
- d. a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al *transaction reporting*, nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato;
- e. ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per segregare l'attività svolta dai clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato e, ove presenti, dai loro sub-delegati. Tale codice è assegnato da Borsa Italiana a seguito dell'approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell'operatore per il proprio cliente.

Sec. *Linee Guida:*
145 *Trasmissione delle proposte al mercato*

145.1 *Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*

145.2 *Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di **Interconnessioni**; tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**. Nel caso di "accesso elettronico diretto" che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE. Nel caso di accesso sponsorizzato oggetto di sub-delega, l'operatore è tenuto a segregare i diversi flussi di ordini dei soggetti beneficiari della sub-delega. Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospendere l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana;*
- *ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse; L'operatore non consente al cliente sponsorizzato e, ove presenti, ai sub-delegati del cliente sponsorizzato, di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato;*
- *ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;*
- *alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, sul controvalore e numero.*

145.3 *Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli **operatori** si devono dotare di controlli e sistemi automatici di*

allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) *prezzo dell'ultimo contratto;*
- b) *spread presente sul book²*
- c) *limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;*
- d) *possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;*
- e) *quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;*
- f) *controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.*

145.4 *In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, controvalore e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli **operatori** si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.*

145.5 *Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:*

- *prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;*
- *istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. Con particolare riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, l'operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato o al codice di accesso dedicato ai suoi sub-delegati, ove presenti.*

Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta.

145.6 *Gli **operatori** assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**. Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato e ove presenti, dei suoi sub-delegati, e la cancellazione massiva degli ordini immessi dagli stessi in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e dei suoi sub-delegati, ove presenti o di disconnessione dal mercato dell'operatore.*

145.7 *Gli operatori sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:*

- a) *codice identificativo del cliente;*
- b) *codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;*
- c) *codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.*

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

² Come stabilito nell'**Avviso** 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore sarà comunicata con successivo **Avviso**

- 145.8 *Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi della linea guida 145.7, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.*

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati.
G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Linee guida

Sec.

150

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

- 150.1 *Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **operatori specialisti**. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.*
- 150.2 *Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.*
- 150.3 *Gli **operatori** comunicano per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana**, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida Sec. 120.1 oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*
- 150.4 ***Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui al comma precedente. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*
- 150.5 *Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui al comma 150.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso **possono** comunicare l'elenco di cui al comma 150.3 per ciascun **codice di accesso**.*
- 150.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'**operatore**, il **codice di accesso** per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di*

proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.

- 150.7 **Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'**operatore**, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620 e di cui all'articolo 2025.

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

G	2001	Borsa Italiana può ripartire gli strumenti finanziari negoziati nel mercato Blt Eq MTF in segmenti omogenei in base alla loro capitalizzazione, alla modalità di ammissione alle negoziazioni, al servizio di liquidazione utilizzato, alle modalità e orari di negoziazione.
---	------	---

Gli strumenti finanziari negoziati nel mercato Blt Eq MTF sono ripartiti nei seguenti segmenti:

- **Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (Blt GEM)**
- **Segmento After Hours (TAH)**

	2002	Con l'Avviso di inizio delle negoziazioni, Borsa Italiana individua il segmento di negoziazione degli strumenti finanziari Blt Eq MTF in base ai criteri indicati all'articolo precedente.
--	------	---

	2003	Borsa Italiana si riserva di stabilire quantitativi minimi negoziabili per singolo strumento finanziario Blt Eq MTF o per categorie di strumenti finanziari Blt Eq MTF , diversi da 1, contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini, dandone comunicazione mediante Avviso.
--	------	---

	2004	il collegamento di clienti dell'operatore nella modalità di accesso sponsorizzato e di sub-delega può avvenire esclusivamente per il Segmento Borsa Italiana Global Equity Market (Blt GEM) .
--	------	--

Modalità e orari di negoziazione

G	2010	Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua, come indicato nelle Linee Guida per ciascun segmento di mercato.
---	------	--

	2011	<i>Nel Segmento Blt GEM le negoziazioni si svolgono secondo le fasi e con gli orari seguenti:</i>	
		08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	<i>asta di apertura (pre-asta, validità apertura e conclusione contratti)</i>
		09.00 – 17.30	<i>negoziazione continua;</i>
		17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.59)	<i>asta di chiusura (pre-asta, validità chiusura e conclusione contratti)</i>
		17.35 (17.35.00 – 17.35.59) – 17.42	<i>negoziazione al prezzo d'asta di</i>
		<i>Nel Segmento TAH le negoziazioni si svolgono secondo le fasi e con gli orari seguenti</i>	
		18.00 – 20.30	<i>negoziazione continua</i>

Proposte di negoziazione

	2020	La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. La volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma non anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un accesso elettronico diretto . Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (Guide to the New Trading System) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna proposta.
G	2021	Nelle fasi di pre-asta e di negoziazione continua possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione: 2021.1 con limite di prezzo (o limit order), proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite; 2021.2 senza limite di prezzo (o market order), proposte di negoziazione eseguibili a qualsiasi prezzo che hanno sempre priorità di esecuzione rispetto le proposte con limite di prezzo; 2021.3 stop limit order, proposte di negoziazione con limite di prezzo che sono attivate al raggiungimento di un determinato livello del prezzo dell'ultimo contratto concluso (cd. "stop price"); 2021.4 stop order, proposte di negoziazione senza limite di prezzo che sono attivate al raggiungimento di un determinato livello del prezzo dell'ultimo contratto concluso (cd. "stop price").
	2022	Le proposte <i>market order</i> non possono essere immesse nella fase di pre-asta.
	2023	Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le seguenti tipologie di proposte: a) iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e visualizzazione parziale della quantità. Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri linea guida 200.5 il valore minimo della proposta e il valore minimo della proposta parzialmente visualizzata (cd. <i>peak size</i>). L'esecuzione dell'intero <i>peak size</i> genera automaticamente una nuova proposta. La nuova proposta ha una quantità parziale pari a quella della proposta già eseguita oppure una diversa quantità, definita nell'intervallo di oscillazione indicato nel Manuale delle Negoziazioni. Tale proposta è esposta nel mercato, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta. Qualora i <i>peak size</i> di una pluralità di iceberg order esposti nel book con il medesimo prezzo siano eseguite da una medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la sommatoria delle quantità dei <i>peak size</i>, gli eventuali quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun iceberg order. b) unpriced limit order, proposte di negoziazione che all'inserimento assumono un limite di prezzo di un tick migliore rispetto al prezzo della migliore proposta presente sul corrispondente lato del book. Le tipologie di proposte unpriced limit order sono inseribili solo in

		presenza di proposte sul corrispondente lato del book.
	2024	Fermo restando quanto previsto all'articolo 2036, nella fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura possono essere immesse esclusivamente le tipologie di proposte market order, limit order e market to limit order.
	2025	L'immissione la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nelle fasi di pre-asta, nella negoziazione continua e nella negoziazione al prezzo di asta di chiusura.
	2026	Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
	2027	Le proposte stop order e stop limit order assumono priorità temporale coincidente con l'orario di attivazione delle stesse. Qualora più proposte siano attivate al raggiungimento del medesimo stop price, esse sono esposte nel mercato con priorità temporale che rispetta l'ordine di immissione.
	2028	Nei casi di cui all'articolo 2003, le proposte di negoziazione possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione.
G	2029	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nella Guida ai Parametri comunicata tramite Avviso , il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione, il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari .
G	2030	Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri comunicata tramite Avviso da Borsa Italiana e linee guida Sec. 204 e Sec. 205.

Sec.
200

Linee guida

Limiti di quantità e di tempo delle Pproposte di negoziazione

~~200.1~~

~~Ai fini di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni, il quantitativo e il controvalore massimo di **strumenti finanziari BIt Eq MTF** oggetto di una proposta di negoziazione sono rispettivamente pari a:~~

~~quantitativo massimo: 400*EMS,~~

~~controvalore massimo: 10.000.000 euro~~

~~salvo diversamente comunicato nell'Avviso di inizio negoziazioni.~~

~~200.2~~

~~**Borsa Italiana** pubblica sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size), nonché ogni sua successiva modifica.~~

~~200.31~~

~~La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 1 giorno.~~

~~200.42~~

~~Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.~~

~~200.5~~

~~Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order di cui all'articolo 2023.a):~~

~~il controvalore minimo dell'ordine è pari a 10.000 euro;~~

~~- il controvalore minimo del peak size è pari a 5.000 euro.~~

Sec.
203

203.1

Prezzi delle proposte di negoziazione

I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni **strumento finanziario Blt Eq MTF** e per ogni seduta di negoziazione in relazione ai prezzi delle proposte inserite, e tenuto conto del numero medio giornaliero degli scambi sulla base della seguente tabella:

Intervallo di prezzo	A	B	C	D	E	F
0 ≤ prezzo < 0,1	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
0,1 ≤ prezzo < 0,2	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
0,2 ≤ prezzo < 0,5	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
0,5 ≤ prezzo < 1	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001
1 ≤ prezzo < 2	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002
2 ≤ prezzo < 5	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005
5 ≤ prezzo < 10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
10 ≤ prezzo < 20	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002
20 ≤ prezzo < 50	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005
50 ≤ prezzo < 100	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
100 ≤ prezzo < 200	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02
200 ≤ prezzo < 500	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05
500 ≤ prezzo < 1000	5	2	1	0,5	0,2	0,1
1000 ≤ prezzo < 2000	10	5	2	1	0,5	0,2
2000 ≤ prezzo < 5000	20	10	5	2	1	0,5
5000 ≤ prezzo < 10000	50	20	10	5	2	1
10000 ≤ prezzo < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ prezzo < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ prezzo	500	200	100	50	20	10

203.2

Borsa Italiana pubblica con Avviso l'elenco degli strumenti finanziari assegnati a ciascuno dei gruppi da A a F di cui alla tabella del punto precedente, tenuto conto dei calcoli effettuati dall'autorità competente, ai sensi del Regolamento 2017/588/UE. Per gli strumenti di nuova ammissione e per gli strumenti per i quali vi siano state variazioni della liquidità in conseguenza di eventi societari, il gruppo di appartenenza è comunicato da Borsa Italiana con apposito Avviso.

Funzionamento dell'asta e regole di passaggio fasi

2030	Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:
2030.1	il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari;
2030.2	qualora il quantitativo di cui all'articolo 2030.1 sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi

	uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;
2030.3	qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui all'articolo 2030.2 il prezzo teorico d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite;
2030.4	qualora in applicazione del precedente articolo 2030.3 la pressione del mercato sul lato degli acquisti sia pari a quella del lato delle vendite, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più prossimo al prezzo statico, di cui all'articolo 2080, qualora il prezzo statico sia al di fuori dell'intervallo individuato dai due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3, oppure è pari al prezzo statico stesso qualora esso sia compreso tra i due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3;
2030.5	qualora non esista un prezzo statico, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più basso tra quelli risultanti ai commi precedenti.

2031	La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto della fase stessa.
------	---

G	2032	L'ultimo prezzo teorico di asta è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo statico non supera la percentuale stabilita indicata da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 204 e a condizione che i prezzi teorici d'asta nonché i relativi volumi siano rimasti stabili in un periodo predefinito (periodo di validazione finale). Tale verifica è reiterata per un numero limitato di volte all'interno dell'intervallo temporale di cui all'articolo 2032. La durata del periodo di validazione finale e i criteri di stabilità dei prezzi teorici d'asta e dei rispettivi volumi sono stabiliti nella Guida ai Parametri.
---	------	---

G	2033	Nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo statico superi la percentuale di variazione massima di cui all'articolo 2032, viene attivata la fase di asta di volatilità, per un intervallo di tempo indicato nelle linee guida Sec. 204.
---	------	---

	2034	La conclusione dei contratti, di cui all'articolo 2032, avviene mediante abbinamento automatico delle proposte in acquisto, aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta, con quelle in vendita, aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
--	------	---

	2035	Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di volatilità le proposte con limite di prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo e con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite alla fase di negoziazione continua come proposte con limite di prezzo pari al prezzo d'asta o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico e con la priorità temporale della proposta originaria.
--	------	--

	2036	Al termine dell'asta di chiusura le proposte con limite di prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono automaticamente trasferite alla fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura, se prevista, oppure alla prima fase di negoziazione del giorno
--	------	--

successivo con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta, sono trasferite alla fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura, se prevista, oppure alla prima fase di negoziazione del giorno successivo, in tale caso con limite di prezzo pari al prezzo d'asta, o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico, e con la priorità temporale della proposta originaria.

Negoziazione continua

2040	La conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 2026, come segue:
2040.1	L'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
2040.2	L'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione fino a esaurimento delle quantità disponibili; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione fino a esaurimento delle quantità disponibili. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
2041	Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del comma precedente il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
2042	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
2043	Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua: - sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua; - oppure, nel caso dei segmenti di trading after hours, sono automaticamente cancellate dal sistema.

Negoziazione al prezzo di asta di chiusura

2044	Durante la negoziazione al prezzo di asta di chiusura la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, al prezzo di asta formatosi nella fase di asta di chiusura precedente, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate in base alla priorità di immissione.
2044.1	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con la priorità temporale della proposta originaria.

2044.2	Le proposte immesse durante la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura che rimangono ineseguite, in tutto o in parte, sono cancellate al termine della fase stessa. Le proposte con limite di prezzo provenienti dalla fase di negoziazione precedente, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione al prezzo di asta di chiusura, sono automaticamente trasferite alla prima fase di negoziazione del giorno successivo, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
2044.3	La negoziazione al prezzo di asta di chiusura si svolge soltanto a condizione che l'asta di chiusura abbia determinato la formazione di un prezzo d'asta valido, secondo quanto previsto all'articolo 2032.

Controlli automatici delle negoziazioni

G	2045	Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui alla Guida ai Parametri linee guida , a seconda del segmento di negoziazione:
	2045.1	- la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa e viene contestualmente avviata una fase di asta di volatilità, che si svolge secondo le modalità previste agli articoli 2030 e seguenti; oppure
	2045.2	- la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo indicato nelle linee guida e la proposta che ha determinato la sospensione viene automaticamente cancellata.
		In tal caso durante la sospensione temporanea della negoziazione non sono consentite l'immissione e la modifica di proposte.
		Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 6010 del Regolamento .

Sec.
204

Controlli automatici delle negoziazioni Segmento Bit GEM

204.1 *Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:*

a) limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2030~~28~~, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua;

- ~~± 50% per le azioni;~~

b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 2033 e 2045, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua, pari a:

~~± 10% per le azioni;~~

c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 2045, attivo nella sola fase di negoziazione continua, pari a:

~~± 5% per le azioni;~~

204.2 *~~Ai sensi dell'articolo 6010, le condizioni di negoziazione di cui alla linea guida Sec. 204.1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.~~*

Borsa Italiana stabilisce, in via generale, nella Guida ai Parametri,

comunicata tramite Avviso, le variazioni percentuali massime di cui sopra.

Sec.
205

Controlli automatici delle negoziazioni Segmento After Hours

205.1 Ai fini del controllo automatico delle negoziazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:

- a) limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 203 ~~2029~~ pari a $\pm 5\%$;
- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2045 pari a $\pm 5\%$;
- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 2045 pari a $\pm 3,5\%$.

205.2 **Borsa Italiana stabilisce, in via generale, nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, le variazioni percentuali massime di cui sopra.**

~~Ai sensi dell'articolo 6010, le condizioni di negoziazione di cui alla linea guida Sec. 205.1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.~~

Sec.
206

Superamento dei limiti di variazione di cui agli articoli 2033 e 2045 nel Segmento Blt GEM

206.1 Nel **Segmento Borsa Italiana Blt GEM**, ai sensi dell'articolo 2045.1, il superamento dei limiti di variazione dei prezzi nella fase di negoziazione continua determina la sospensione della negoziazione e l'avvio di una fase di asta di volatilità.

206.2 La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 2033 e 2045.1, è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura.

206.3 La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 2033 e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.

Sec.
207

Superamento dei limiti di variazione di cui all'articolo 2044 nel Segmento After Hours

207.1 Nel **Segmento After Hours**, ai sensi dell'articolo 2045.2, il superamento dei limiti di variazione dei prezzi nella fase di negoziazione continua determina una sospensione la cui durata è pari a 5 minuti.

207.2 ~~Ai sensi dell'articolo 6010 del Regolamento, le condizioni di negoziazione di cui ai commi precedenti possono essere modificate o temporaneamente disattivate.~~

Particolari modalità di conclusione dei contratti

G 2050	Possono essere immesse operazioni concordate alle condizioni di prezzo di seguito indicate: a. Il prezzo deve essere compreso all'interno dello spread corrente ponderato per il volume, estremi inclusi. Limitatamente alle azioni per le quali non esiste un mercato liquido, qualora non sia possibile determinare lo spread corrente ponderato per il volume, il prezzo può essere compreso all'interno di una percentuale di scostamento rispetto al prezzo dinamico. Le percentuali massime di scostamento e l'anzianità massima del prezzo dinamico sono indicate nella Guida ai Parametri linea guida 210.0 b. Fermo restando quanto previsto alla lettera a), per le operazioni di dimensione elevata, il prezzo può altresì essere compreso all'interno di una percentuale di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, indicata nella linea guida 210.1; in assenza di prezzi sul book di negoziazione le operazioni non possono essere immesse. Borsa Italiana, tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le percentuali di scostamento richiamate all'articolo 2050 lettere a) e b) e indicate nella Guida ai Parametri, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.
2051	Gli operatori possono immettere operazioni concordate per le quali essi operano in una delle seguenti capacità: a) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente; b) entrambi agiscono per conto proprio; c) entrambi agiscono per conto di un cliente; oppure per le quali un operatore agisce in una delle seguenti capacità: d) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore; e) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.

Sec.	Linee guida
210	<u>Particolari modalità di conclusione dei contratti</u>
210.0	Scostamento massimo del prezzo del contratto rispetto al prezzo dinamico nel caso di cui all'articolo 2050.a): 5 per cento nel Segmento Borsa Italiana Global Equity Market 2,5 per cento nel Segmento After Hours. L'anzianità massima del prezzo dinamico è pari a 5 giorni
210.1	Scostamento massimo del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione nel caso di cui all'articolo 2050.b) del 7,5 per cento nel Segmento Borsa Italiana Global Equity Market del 3,5 per cento nel Segmento After Hours.
210.21	L'esecuzione delle proposte di cui agli articoli 2050 non concorrono alla formazione del prezzo dinamico, di cui all'articolo 2061 e all'articolo 2071, e del prezzo di riferimento, del prezzo ufficiale e/o del prezzo medio del Segmento TAH.
210.32	L'esecuzione delle proposte di cui all'articolo 2050 non concorre alla formazione di alcuna statistica di prezzo.
210.4	Tenuto conto delle condizioni di mercato Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.

Statistiche di prezzo per il Segmento Borsa Italiana Global Equity Market

2060	Il <u>prezzo statico</u> è dato dal: a) prezzo di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura; b) prezzo di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta; qualora non sia determinato un prezzo di asta, il prezzo statico è pari al prezzo del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua.
2061	Il <u>prezzo dinamico</u> è dato dal: a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta corrente.
2062	Il <u>prezzo di riferimento</u> è pari: 2062.1 al prezzo di asta di chiusura; 2062.2 qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei contratti conclusi negli ultimi 10 minuti della fase di negoziazione continua; 2062.3 qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura e non sono stati conclusi contratti durante l'intervallo temporale, di cui all'articolo 2062.2 della fase di negoziazione continua, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell'ultimo contratto

	concluso nel corso dell'intera seduta di negoziazione
2062.4	qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell'intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente
2062.5	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di negoziazione oppure ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quella precedentemente prevista, oppure può stabilire un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al precedente articolo 2062.2, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.
2063	Il <u>prezzo ufficiale</u> giornaliero di ciascun strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato sull'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, senza tenere conto dei contratti conclusi nella fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura e di quelli conclusi con le modalità indicate all'articolo 2050.

Statistiche di prezzo per il Segmento After Hours

2070	Il <u>prezzo statico</u> è dato dal: a) dal prezzo di riferimento di ciascuno strumento finanziario negoziato sul mercato MTA o dal prezzo di riferimento di ciascun titolo determinato ai sensi del 2062; b) qualora non esista un prezzo di riferimento ai sensi della lettera a), il prezzo statico è dato dal prezzo medio della precedente seduta di negoziazione.
2071	Il <u>prezzo dinamico</u> è dato dal: a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta di negoziazione, il prezzo dinamico è pari al prezzo statico.
2072	Il prezzo medio del Segmento TAH è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della seduta di negoziazione nel Segmento TAH .
2072.1	Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell'intera seduta di negoziazione, il prezzo medio del Segmento TAH è pari al prezzo di riferimento della seduta diurna nel mercato di riferimento dello strumento finanziario Bit Eq MTF .
2072.2	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e/o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari oppure a un singolo strumento finanziario, che il prezzo medio del Segmento TAH venga determinato con modalità diverse rispetto a quelle previste ai commi precedenti, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo ai clienti interconnessi.

Informativa agli operatori - Contenuti

3010	Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
3010.1	book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo;
3010.2	sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, il prezzo statico, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi;
3010.3	situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi;
3010.4	riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

Informativa al pubblico - Principi generali

3020	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari BIt Eq MTF .
3021	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
3022	Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.
3030	Durante l'intera seduta di mercato sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario BIt Eq MTF , le seguenti informazioni:
3030.1	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita;
3030.2	quantità e numero aggregato degli ordini presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo;
3030.3	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3031;
3030.4	quantità e controvalore negoziati cumulati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3031.
3031	a pubblicazione delle informazioni dei contratti conclusi con le modalità di cui all'articolo

2050 avviene al più tardi il secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento 2017/587/UE e all'articolo 8 del Regolamento 2017/583/UE.³

³ L'entrata in vigore sarà comunicata con successivo Avviso

OPERATORI SPECIALISTI E OPERATORI MARKET MAKER

MIFID2

Operatori Specialisti

	4000	Fermo restando quanto previsto all'articolo 300, le negoziazioni nel mercato Blit Eq MTF possono svolgersi con l'intervento di un operatore specialista , di cui all'articolo 4001.
	4001	Può esercitare l'attività di specialista l' operatore ammesso sul mercato Blit Eq MTF che richiada a Borsa Italiana di assumere tale qualifica, utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana , e che si impegna a sostenere la liquidità di strumenti finanziari per i quali svolge l'attività di specialista .
	4002	Borsa Italiana si riserva di rifiutare la richiesta di cui all'articolo precedente, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidità degli strumenti finanziari per i quali si richiede di svolgere l'attività di specialista .
G	4003	Relativamente agli strumenti finanziari Blit Eq MTF per i quali si impegna a sostenere la liquidità l' operatore specialista sul mercato Blit Eq MTF è tenuto a rispettare gli obblighi di quotazione dell' operatore specialista contenuti nelle Linee guida, suddivisi in base al segmento di negoziazione dello strumento finanziario. Gli operatori specialisti adempiono agli obblighi di quotazione avvalendosi esclusivamente di proposte di tipo quote.
	4004	Relativamente agli strumenti finanziari Blit Eq MTF per i quali si impegna a sostenere la liquidità l'operatore specialista è tenuto ad esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita simultanee e di quantità comparabili, avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia quote. Tali proposte sono immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare dello spread massimo e rispettano i quantitativi minimi indicati nelle linee guida Sec. 400 e Sec. 401.
	4005	Gli operatori specialisti non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
G	4006	Gli operatori specialisti , nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600, sono tenuti a quotare con obblighi ridotti. Gli obblighi ridotti sono indicati nelle linee guida Sec. 400 e Sec. 401 a seconda della tipologia di specialista .
	4007	Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di quotazione in ogni circostanza che richiada interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

Sec.
400

Linee guida:

Obblighi di quotazione dell'**operatore specialista** del Segmento Borsa Italiana Global Equity Market

400.1

Gli obblighi degli operatori specialisti nel **Segmento Blit GEM** sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DELL' OPERATORE SPECIALISTA	
Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	Spread (*)
0,1*EMS	1%

~~(*)Il differenziale massimo di prezzo delle proposte è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.~~

~~400.2 Gli operatori specialisti sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura e per almeno il 60% della durata della seduta di negoziazione del Segmento BIt GEM, rappresentata dall'asta di apertura, dall'asta di chiusura e dalla negoziazione continua del Segmento BIt GEM, per ciascun giorno di contrattazione.~~

~~400.3 Gli operatori specialisti, nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati e con spread raddoppiati, rispetto a quelli indicati nella linea guida 400.1.~~

~~Sec.
401 Obblighi di quotazione dell'operatore specialista del Segmento After Hours~~

~~401.1 L'operatore specialista nel Segmento TAH opera in conto proprio nel rispetto dei seguenti obblighi:~~

OBBLIGHI DELL' OPERATORE SPECIALISTA	
Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	Spread (*)
0,1*EMS	2%

~~(*)Il differenziale massimo di prezzo delle proposte è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.~~

~~401.2 Gli operatori specialisti sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione per almeno il 60% della durata della seduta di negoziazione del Segmento After Hours, per ciascun giorno di contrattazione.~~

~~401.3 Gli operatori specialisti, nelle situazioni di stress di mercato che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati e con spread raddoppiati, rispetto a quelli indicati nella Linea guida 401.1.~~

~~4011 Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 400.3 e/o 401.3.~~

~~4012
4004 L'intenzione di cessare l'attività di specialista nel mercato BIt Eq MTF deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi e ne dà informazione al pubblico.~~

Operatori Market Maker MIFID2

G	4020	Sono operatori market maker Mifid2 gli operatori ammessi alle negoziazioni che, ai sensi dell'articolo 1400.5, entrano in un accordo di market making con Borsa Italiana.
G	4021	Relativamente agli strumenti finanziari per i quali stipula l' accordo di market making , l' operatore market maker Mifid2 è tenuto a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita nel rispetto degli obblighi stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
G	4022	Borsa Italiana rende noto sul proprio sito internet il nominativo degli operatori market maker Mifid2 .
G	4023	La cessazione dell'attività di operatore market maker Mifid2 è comunicata a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle linee guida.
G	4024	Gli operatori market maker Mifid2 adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare dello spread massimo e rispettano i quantitativi minimi contenuti nelle linee guida Sec. 402.
	4025	Gli operatori market maker Mifid2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero degli obblighi.
	4026	Gli operatori market maker Mifid2 , in occasione della stipula dell' accordo di market making , possono richiedere in via generale di quotare con obblighi ridotti nelle condizioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Linea guida Sec. 600. Tali obblighi ridotti sono stabiliti dalla linea guida 402.3
	4027	Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker Mifid2 . Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 402.1 e 402.2.
	4028 4023	L'operatore che intenda cessare la Strategia di Market Making ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data in cui terminano gli obblighi.

Sec. Linea guida
402 Obblighi di quotazione per degli operatori specialisti e per i market maker Mifid2

402.1 **Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2** adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi di acquisto e in vendita si possono discostare di uno spread massimo **indicato nella Guida ai Parametri e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.**

Gli obblighi dell'operatore market maker Mifid 2 nel Segmento Bit GEM sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DELL'OPERATORE MARKET MAKER MIFID2 SEGMENTO Bit-GEM	
Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	Spread (*)
0,1*EMS	1%

402.2

Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 402.1, per ciascun giorno di negoziazione secondo quanto indicato nella seguente tabella.

~~a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura, per almeno il 55% della durata della seduta di negoziazione, rappresentata dall'asta di apertura, dall'asta di chiusura e dalla negoziazione continua per ciascun giorno di contrattazione.~~

Operatore	% della giornata di negoziazione per la quale devono rispettare gli obblighi minimi di quotazione
Operatore specialista del Segmento Bit GEM	60% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori specialisti sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
Operatore specialista del Segmento TAH	60%
Operatore market maker Mifid2 del Segmento Bit GEM	55% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
Operatore market maker Mifid2 nel Segmento TAH	50%

~~Gli obblighi dell'operatore market maker Mifid2 nel Segmento After Hours sono stabiliti come segue:~~

OBBLIGHI DELL'OPERATORE MARKET MAKER MIFID2 SEGMENTO AFTER HOURS	
Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	Spread (*)
0,1*EMS	2%

~~Gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione, per almeno il 50 % della durata della seduta di negoziazione, continua per ciascun giorno di contrattazione.~~

~~Gli operatori market maker Mifid2, che lo richiedano in via generale secondo quanto previsto all'articolo 4026, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati e con spread~~

~~raddoppiati, rispetto a quelli indicati nella Linea guida 402.1 e 402.2.~~

402.3 Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600:

a. Gli operatori specialisti sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.

b. Gli operatori market maker Mifid2 possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipulazione dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri

402.4 **Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2** non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.

402.5 **Borsa italiana** verifica il rispetto degli obblighi assunti **dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid 2.**

402.6 **Borsa Italiana**, ai fini della valutazione di eventuali violazione degli obblighi tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione

COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Compensazione e Liquidazione dei contratti

G	5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere i dati relativi ai contratti stessi alle controparti centrali. I contratti sono liquidati presso i servizi di liquidazione individuati nelle linee guida.
---	------	--

	5001	La trasmissione dei contratti conclusi sul mercato avviene tramite X-TRM.
--	------	---

Sec.
500

Linee guida:

Servizi di liquidazione

500.1

*I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da Monte Titoli S.p.A. o da altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross **CSD**, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli⁴.*

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

	5010	I contratti di compravendita conclusi sul mercato Blt Eq MTF sono liquidati il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla loro stipulazione.
--	------	---

	5011	Borsa Italiana può indicare nell' Avviso di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello strumento finanziario Blt Eq MTF .
--	------	---

Compensazione e garanzia delle negoziazioni

G	5015	I contratti conclusi sul mercato Blt Eq MTF sono garantiti dalla controparte centrale indicata nelle linee guida come controparte centrale del mercato, a meno che entrambi gli operatori controparti abbiano scelto una delle altre controparti centrali tra quelle indicate nelle linee guida.
---	------	---

	5016	Le controparti centrali operative nel mercato Blt Eq MTF operano nel rispetto del presente Regolamento nonché secondo quanto stabilito nei propri regolamenti.
--	------	---

	5017	I contratti sono garantiti dalle controparti centrali dal momento della loro conclusione sul mercato. Nel caso in cui, in applicazione del proprio regolamento, la controparte centrale non acquisisca i contratti dal mercato, le proposte di acquisto e/o vendita si intendono non eseguite e sono cancellate. Borsa Italiana comunica tempestivamente alla Consob la mancata acquisizione dei contratti da parte della controparte centrale.
--	------	---

Sec.
501

Linee guida:

Sistema di compensazione e garanzia

501.1

Le controparti centrali che operano sul Mercato Blt Eq MTF sono:

- *Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., in qualità di controparte centrale del mercato;*
- *European Central Counterparty N.V. "EuroCCP", in qualità di controparte*

⁴ L'entrata in vigore della modifica è comunicata con successivo Avviso

centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 5015 limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti conclusi nel Segmento BIt GEM;

- LCH LTD, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 5015, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti conclusi nel Segmento BIt GEM.

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

G	5020	Le previsioni relative ai contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante sono contenute nelle seguenti linee guida.
---	------	--

Sec.
502

Linee guida:

Procedure di esecuzione coattiva dei contratti

502.1

Ai sensi dell'articolo 5020 del Regolamento, qualora i contratti non siano regolati, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 5015 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

G	5030	Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra una operazione sul capitale si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato alla linea guida 501.1.
---	------	---

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.
6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	può intervenire sugli obblighi di quotazione degli operatori laddove necessario
6001.2	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori , nonché il rispetto degli obblighi dell' operatore specialista nonché degli operatori market maker Mifid2 ;
6001.3	richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato;
6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso il contenuto delle proposte e delle informazioni richieste dal Regolamento 2017/580/UE, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari BIt Eq MTF ;
6001.8	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della sospensione o esclusione dello stesso o del soggetto di cui l'operatore si avvale, da parte delle controparti centrali operative, dandone immediata comunicazione alla Consob; qualora siano operative più controparti centrali la sospensione può essere limitata all'operatività di specifici codici di accesso;

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari BIt Eq MTF o singoli strumenti finanziari BIt Eq MTF :
6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio della fase di negoziazione;
6010.2	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.3	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario BIt Eq MTF ;

6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario Blt Eq MTF ;
6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori .

6012	Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario Blt Eq MTF nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

6013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l' operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo
------	---

Sec. Linea guida
600 Situazioni di stress del mercato

600.1 **Borsa Italiana** dichiara in via generale, ai sensi della presente linea guida, che ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario, **nell'intervallo temporale successivo nei 5 minuti successivi alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità indicato nella Guida ai Parametri**.

600.2 **Borsa Italiana** può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino **specifiche contemporaneamente le soglie così come indicato nella Guida ai Parametri di seguito indicate**.

Segmento Blt GEM Azioni con prezzo rif. $\geq -0,5$ euro	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo rif precedente superiore in valore assoluto al 15%	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Segmento Blt GEM Azioni con prezzo rif. $< -0,5$ euro	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo rif precedente superiore in valore assoluto al 30%	Controvalore negoziato $> 3,5$ volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Segmento TAH	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo rif precedente superiore in valore assoluto al 4%	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore (TAH) medio dei 5 gg precedenti

600.3 **Borsa Italiana** può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.
Nei casi di cui alle linee guida 600.2 e 600.3, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero.

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti, su specifica richiesta motivata degli operatori .
G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000
	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l' operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 620.2.
G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai agli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 605 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari BIt Eq MTF :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi teorici");
	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari BIt Eq MTF .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di

		intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all' operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

- Sec. 605 *Linee guida:*
- Principi generali*
- 605.1 *L'**operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione errori.*
- 605.2 *Le comunicazioni, le richieste di **gestione correzione** degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate:*
- ~~1. telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di **Borsa Italiana**, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente;~~
- ~~oppure~~
2. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;*
- ~~oppure~~
3. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (+39) 02-867422.*
- Le richieste di **gestione errori** effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni specificate in un apposito modello. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.*
- .
- 605.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*
- 605.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*
- 605.5** ***La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.***
- Sec. 610 *Procedura ordinaria*
- La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
- 610.1
1. *la richiesta di **gestione correzione** degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*
- 610.2 ***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- 610.3 *L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*

Sec.
620

Procedura straordinaria

620.1

Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2 2 e Sec 620.3 e **620.4**.

620.2

In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione ~~o quota~~ ~~quotazione~~, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:

- a) la richiesta di ~~gestione~~ ~~correzione~~ degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
- b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
- c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di "prezzi teorici" di cui alle linee guida Sec. 630 e **e l'applicazione, a tali prezzi, delle di soglie di scostamento** massime ~~di scostamento~~ oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;
- d) l'ammontare **della perdita** di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 12.500 euro.

620.3

In caso di errori commessi a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quote attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui alla linea guida 620.1 – con riferimento a un unico strumento finanziario – sono le seguenti:

~~620.3~~

- a) **la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;**
- b) **le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;**
- c) **tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;**
- d) **le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;**
- e) **l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 25.000 euro.**

Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro l'ammontare della perdita è convertito in euro sulla base dell'ultimo cambio fixing disponibile della BCE.

620.4

Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

620.5

I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.

Sec.
630

Determinazione dei "prezzi teorici"

630.1

Il "prezzo teorico" è determinato da **Borsa Italiana** sulla base di uno dei seguenti prezzi:

- media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
- prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 2032, limitatamente al **Segmento Blt GEM**;
- prezzo di riferimento di cui all'articolo 2062 limitatamente al **Segmento Blt GEM**;
- prezzo statico dello **strumento finanziario Blt Eq MTF**,

- ~~prezzo disponibile nel mercato di riferimento valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.~~

~~630.2 I “prezzi teorici” sono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all’ultima cifra del tick di negoziazione dello strumento finanziario BIt Eq MTF.~~

Sec.
640

Determinazione delle soglie di scostamento massime

640.1 Successivamente alla determinazione dei “prezzi teorici” si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al “prezzo teorico” diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo.

640.2 Lo scostamento massimo per ciascuno strumento finanziario è pari:

- per errori commessi nella fase di pre-asta al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui alla Sec. 204.1 lettera b);
- per errori commessi nella fase di negoziazione continua, al 5%

~~640.3 L’arrotondamento del valore dei prezzi determinati ai sensi dei paragrafi Sec. 640.1 e 640.2 viene effettuato al “tick” più vicino del medesimo strumento finanziario.~~

Sec.
650

Determinazione del corrispettivo per la gestione errori

650.1 Per la determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

- C = corrispettivo in euro;
 N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;
 N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

650.2 Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell’eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori ;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull’operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari BIt Eq MTF .

Linee guida:

Sec.
660

Gestione delle disfunzioni tecniche

- 660.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.4, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*
- a) *il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
 - b) *il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;*
 - c) *il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.*
- 660.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario BIt Eq MTF**, o **segmento** di mercato, uno dei seguenti interventi:*
- a) *prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
 - b) *sospensione di una o più fasi di mercato;*
 - c) *prolungamento della seduta;*
 - d) *chiusura anticipata della seduta.*
- 660.3 ***Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*
- a) *natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
 - b) *modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;*
 - c) *circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;*
 - d) *quota di mercato degli **operatori** coinvolti.*
- 660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alle linee guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*
- 660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*
- a) *con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
 - b) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti o degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti:
C010.1	invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida
C010.2	richiamo scritto;
C010.3	pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro;

C010.4	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
C010.5	esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
C011	I provvedimenti previsti ai commi C.010.4 e C.010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C.040 qualora, a giudizio di Borsa Italiana , ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. Borsa Italiana può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'emittente o l'operatore oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C.10.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'operatore oggetto del provvedimento.
C012	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili: - C012.1 impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente - C012.2 dimensione, durata e natura della violazione - C012.3 modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione - C012.4 vantaggi conseguiti dall'emittente o dall'operatore per effetto della violazione - C012.5 reazione dell'emittente o dell'operatore alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso - C012.6 intensità del dolo o della colpa - C012.7 funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni - C012.8 numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'emittente o dall'operatore - C012.9 dimensione dell'emittente o dell'operatore e del gruppo di appartenenza - C012.10 violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione
C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli operatori specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
C016	In deroga a quanto previsto all'articolo C010, in caso di violazione della previsione di cui agli articoli 1400.5, 4021 e degli obblighi previsti nelle linee guida Sec 402, Borsa Italiana applica il provvedimento del richiamo scritto, della comunicazione al pubblico del mancato adempimento degli obblighi e la segnalazione all'Autorità. Non si applicano gli articoli dal C020 al C050.

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
C021	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, Borsa Italiana invia all' emittente o all' operatore interessato una comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.
C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l' emittente o l' operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
C023	Qualora l' emittente o l' operatore richiedano la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all' emittente o all' operatore . L' emittente o l' operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana , entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.
C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell' operatore o dell' emittente .

Riesame dei provvedimenti

C030	L' emittente o l' operatore può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 avanti mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.
C031	Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con Avviso o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

C041	A richiesta dell' emittente o dell' operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
------	--

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
------	--

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 1300 e 1451, nonché gli importi di cui alle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	---

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
------	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	---

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a Borsa Italiana la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
------	--

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
------	---

C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.
------	---

